

LEGISLAZIONE PARTICOLARE

CONFERENZA EPISCOPALE AUSTRIACA, *Disposizioni relative agli effetti che la fuoriuscita dalla Chiesa secondo il diritto statale abbia sulla condizione giuridica canonica del fuoriuscito*, 21-23 giugno 2010.*

Erklärende Ausführungen der Österreichischen Bischofskonferenz nach c. 34 CIC zu den Auswirkungen des Kirchenaustrittes nach staatlichem Recht auf die kirchliche Rechtsstellung des Ausgetretenen.

IN Österreich ist seit 1868 nach staatlichen Gesetzesbestimmungen ein Austritt aus anesfannten Kirchen und Religionsgesellschaften bei der staatlichen Verwaltungsbehörde möglich. Die Österreichische Bischofskonferenz hat eine Regelung für die österreichischen Erzdiözesen und Diözesen getroffen, welche die kirchenrechtlichen Folgen des Austritts aus der Kirche nach staatlichen Recht klarstellt und gleichzeitig pastorale Möglichkeiten zum Widerruf des Kirchenaustritts eröffnet.

Nicht wenige haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ihrer Austrittserklärung wurden durch diesen innerhalb der gesetzten Frist von drei Monaten erklärt Widerruf für den kirchlichen und den staatlichen Bereich sämtliche Wirkungen genommen.

Die Erklärung des Kirchenaustritts wird auch seitens der Kirche ernst genommen. Wie Bischöfe des deutschen Sprachraums schon seit Jahrzehnten erklärt haben, stellt der Austritt aus der Kirche vom Inhalt her auf jeden Fall eine schwere Sünde dar. Daraus ergibt

Disposizioni commentate della Conferenza Episcopale Austriaca, ex can. 34 CIC, relativamente agli effetti che la fuoriuscita dalla Chiesa secondo il diritto statale abbia sulla condizione giuridica canonica del fuoriuscito.

IN Austria dal 1868 è possibile, secondo le disposizioni di legge statali, dichiarare, dinanzi alle competenti autorità amministrative, di voler fuoriuscire da Chiesa e comunità religiose riconosciute. La Conferenza Episcopale Austriaca ha elaborato, per le Arcidiocesi e le Diocesi austriache, una serie di norme che spiegano chiaramente le conseguenze canoniche d'una tale fuoriuscita secondo il diritto statale, e parimenti illustrano le possibilità pastorali per una revoca della fuoriuscita.

Non poche persone si sono avvalse di queste possibilità. Tutte le conseguenze per il diritto canonico e quello statale della loro dichiarazione di fuoriuscita sono state annullate mediante questa revoca fatta nel lasso di tempo di tre mesi previsto dalla legge.

La dichiarazione di fuoriuscita viene presa seriamente anche dalla Chiesa. Come i Vescovi dell'ambito germanico hanno dichiarato già da decenni, la fuoriuscita dalla Chiesa costituisce oggettivamente in ogni caso un peccato grave. Ne consegue che tutte le disposizioni

* Vedi alla fine del documento nota di S. TESTA BAPPENHEIM, *Brevi osservazioni su due recenti documenti della Conferenza Episcopale Austriaca relativi al "Kirchenaustritt"*. Traduzione italiana di S. Testa Bappenheim.

sich, dass alle kirchenrechtlichen Regelungen für solche, die in einer schweren Sünde hartnäckig verharren, auch auf jene zutreffen, die ihren vor der staatlichen Behörde erklärten Kirchenaustritt nicht rückgängig gemacht haben.

Das bedeutet konkret: Ein aus der Kirche ausgetretener Katholik

- darf nicht die heilige Kommunion empfangen;
- kann keine kirchlichen Ämter bekleiden (auch nicht das Amt des Tauf- bzw. Firmpaten);
- kann keine Funktionen in der Kirche wahrnehmen, insbesondere nicht die Funktionen in diözesanen oder pfarrlichen Räten (z.B. Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat);
- verliert das aktive und passive Wahlrecht in der Kirche.
- Falls der Betreffende im kirchlichen Dienst steht, muss das Dienstverhältnis beendet werden.
- Falls er auf Grund einer kirchlichen Ermächtigung Dienste ausübt (z.B. *missio canonica* für Religionslehrer), muss diese Ermächtigung widerrufen werden.
- Falls der Betreffende nicht vor dem Tod irgendein Zeichen der Reue gezeigt hat, kann das kirchliche Begräbnis verweigert werden.
- Zur Klarstellung wird festgehalten, dass ein Kirchenaustritt vor der österreichischen staatliche Behörde immer eine schwer wiegende Verfehlung gegen die Gemeinschaft der Kirche darstellt und durch eine Zusatzerklärung, sei es gegenüber dem Diözesanbischof oder auch gegenüber dem Ortspfarrer, nicht die oben genannten

canoniche per chi si trova in colpa grave si applicheranno anche a coloro i quali non abbiano revocato la dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa prestata dinanzi alle competenti autorità amministrative.

Ciò significa, concretamente, che un cattolico fuoriuscito dalla Chiesa

- non ha il permesso di ricevere la Santa Comunione;
- non può rivestire nessun ufficio ecclesiastico (quest'esclusione ricomprende anche la possibilità d'essere padrini del Battesimo o della Cresima);
- non può svolgere nessuna funzione nella Chiesa, men che meno in consigli diocesani o parrocchiali (come, *ad ex.*, il consiglio parrocchiale per la pastorale od il consiglio parrocchiale per gli affari economici);
- perde il diritto d'elettorato attivo e passivo nella Chiesa;
- nel caso in cui al momento della dichiarazione fosse un impiegato ecclesiastico, tale rapporto d'impiego deve assolutamente venir interrotto;
- nel caso in cui al momento della dichiarazione ricoprisse incarichi con il *placet* dell'autorità ecclesiastica (ad e. la *missio canonica* per gli insegnanti di religione), questo *placet* deve assolutamente venir ritirato;
- nel caso in cui prima di morire non avesse mostrato un qualche segno di pentimento, il funerale religioso può venirgli negato.
- Viene precisato per chiarezza che una dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa resa dinanzi alla competente autorità amministrativa dello Stato costituisce sempre una ferita molto grave inferta alla *communio* della Chiesa, e che non perde i surricordati effetti con una dichiarazione addizionale fatta vuoi al Vescovo diocesano, vuoi al

Wirkungen verliert. Beichtväter, bei denen ein aus der Kirche ausgetretener Pönitent um die Absolution bittet, können diese nur erteilen unter der Auflage der Rückkehr in die kirchliche Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten (Durchführung eines Revisionsverfahrens) innerhalb einer festgesetzten Frist von nicht länger als drei Monaten. Die Ordinarien verzichten für diesen Fall auf den Rekurs gem. c. 1357 CIC wegen des möglichen Eintritts der Tatstrafe der Exkommunikation auf Grund von Apostasie, Schisma oder Häresie (c. 1364 CIC).

Die Seelsorger sind aufgerufen, diejenigen, die in die Kirche zurückgekehrt sind, eine besondere katechetische Aufmerksamkeit zuzuwenden und auf bestehende diesbezügliche Angebote hinzuweisen. Unter allen Gläubigen muss der Sinn für die kirchliche Gemeinschaft gestärkt werden.

Beschlossen in der Sommerplenaria der Österreichischen Bischofskonferenz vom 21.-23. Juni 2010 in Mariazell

Feststellung der Österreichischen Bischofskonferenz in der Angelegenheit Nichtbestandserklärung standesamtlicher Ehen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des CIC 1983.

Die Österreichische Bischofskonferenz stellt nach Kenntnisnahme des Schreibens des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte vom 14. April 2010, N. 12309/2010, fest, dass von Katholiken, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt aus der Kirche ausgetreten waren, geschlossene standesamtliche Ehen wegen Formmangels nichtig sind.

Bezüglich solcher Eheschließungen kann im kirchlichen Verwaltungsweg der Nichtbestand ausgesprochen wer-

parroco del luogo. I confessori ai quali un penitente fuoriuscito dalla Chiesa si rivolgesse chiedendo l'assoluzione possono concedergliela solo alla condizione del suo rientro nella *communio* ecclesiale con tutti i diritti ed i doveri (attuazione d'un procedimento di ritorno) entro un lasso di tempo non superiore a tre mesi. Gli Ordinari rinunzino, in questo caso, a ricorrere al can. 1357 CIC per la possibile comminazione della pena della scomunica per apostasia, scisma od eresia (can. 1364 CIC).

I pastori con cura d'anime sono chiamati a svolgere un approfondimento catechetico con quelli che siano rientrati nella Chiesa, ed a richiamare l'attenzione al riguardo. Fra tutti i fedeli deve venir rafforzato il sentimento della *communio* ecclesiale.

Così deciso nella plenaria estiva della Conferenza Episcopale Austriaca, del 21-23 giugno 2010, in Mariazell.

Comunicato della Conferenza Episcopale Austriaca sulla questione della dichiarazione di validità di matrimoni civili a partire dall'entrata in vigore del CIC 1983.

La Conferenza Episcopale Austriaca, dopo aver preso conoscenza della comunicazione del 14 aprile 2010, n. 12309/2010, del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dichiara che sono invalidi per difetto di forma i matrimoni con effetti civili dei cattolici, anche se fossero fuoriusciti dalla Chiesa.

Di tali matrimoni, conseguentemente, può venir canonicamente dichiarata in

den, wenn feststeht, dass der standesamtlichen Eheschließung in kanonischer Form weder vorausgegangen noch gefolgt ist.

Beschlossen in der Sommerplenaria der Österreichischen Bischofskonferenz vom 21.-23. Juni 2010 in Mariazell

via amministrativa l'invalidità se si accertasse che il matrimonio civile non è stato né preceduto né seguito da un matrimonio in forma canonica.

Così deciso nella plenaria estiva della Conferenza Episcopale Austriaca, del 21-23 giugno 2010, in Mariazell.

BREVI OSSERVAZIONI SU DUE RECENTI DOCUMENTI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE AUSTRIACA RELATIVI
AL "KIRCHENAUSTRIIT"

I. *Prodromi storici*

La fuoriuscita dalla Chiesa per ragioni non già legate al fatto d'aver perduto la propria fede personale, bensì di natura tributario-pecuniaria, è un fenomeno di grande rilevanza, tipico delle Chiese particolari germanofone, essendo legato alla particolare legislazione ivi vigente relativa al pagamento della *Kirchensteuer*, sul quale la dottrina canonica ha versato i proverbiai fiumi d'inchiostro, proponendosi d'acclarare se il fatto di sottrarsi all'obbligo di pagare la tassa ecclesiastica, presentando alla competente autorità statale una dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa, potesse essere considerato rilevante anche dal punto di vista canonico.¹

¹ R. AHLERS, *Verwaltungskanonistische Fragen im Zusammenhang mit einem Kirchenaustritt*, in *DPM*, III (1996), pp. 143 ss.; R. ALFS, *Die Antwort des päpstlichen Rates für die Interpretation von Gesetzestexten vom 10. Februar 1992 an den Bischof von Osnabrück*, ivi, I (1994), pp. 127 ss.; R. BÄRENZ, *Weil Gott sich mit den Menschen identifiziert hat. Kirchengenüßigkeit, Kirchenaustritt und Kirchenfinanzierung*, in *SdZ*, CCXVI (1998), pp. 563 ss.; G. BIER, *Abfall von der Kirche - "Kirchenaustritt" - Schisma. Ein Rundschreiben des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte und seine rechtlichen Konsequenzen*, in *Kirchenrecht und Theologie im Leben der Kirche. FS für Reinhardt*, Essen, 2007, pp. 73 ss.; IDEM, *Der Kirchenaustritt - ein Akt des Schismas?*, in *TrQ*, CLVI (2008), pp. 38 ss.; A. VON CAMPENHAUSEN, *Der Austritt aus den Kirchen und Religionsgemeinschaften*, in *Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Berlin, 2, 1994, pp. 777 ss.; U.J. CAVELTI, *Kirchenaustritt nach staatlichem Recht*, in R. PAHUD DE MORTANGES (a cura di), *U.J. Cavelti, Kirchenrecht im demokratischen Umfeld. Ausgewählte Aufsätze*, Freiburg in der Schweiz, 1999, pp. 173 ss.; R. CORONELLI, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*, in *QDE*, XX, (2007), pp. 8 ss.; S. DEMEL, *Kirchenaustritt wegen der Kirchensteuer - nur ein kleiner Fehltritt*, in *AS*, X (1996), pp. 471 ss.; J. M. DÍAZ MORENO, *El abandono de la iglesia católica y su incidencia en el derecho matrimonial canónico*, in *Magister canonistarum. Estudios con motivo de la concesión al Prof. Dr. D. Urbano Navarrete, S.I., del Doctorado honoris causa*, Salamanca, 1994, pp. 141 ss.; J.A. DOYLE, *The formal act of leaving the catholic Church*, in *CLSA Proceedings*, LII (1991), pp. 152 ss.; P. GALLO, *Formal Defection from the Catholic Church. Defezione formale dalla Chiesa Cattolica*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXIII, (1998), pp. 620 ss.; M. GRAULICH, *Ist der Kirchenaustritt ein actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica? - Ein Beitrag zur Diskussion*, in *KuR*, XIV, (2008), pp. 1 ss.; T. LEHNHERR, *Der Abfall von der katholischen Kirche durch einen formalen Akt*, in *AfkKR*, CLII (1983), pp. 107 ss.; J. LISTL, *Die Rechtsfolgen des Kirch-*

È noto come la Chiesa ritenga che, una volta ricevuto il Battesimo, non sia più possibile “regredire al livello antecedente. Così come non c’è regressione possibile dal livello soprannaturale a quello naturale, non c’è più ritorno possibile dal livello sacramentale a quello non sacramentale”.²

Sulla base di questo presupposto, poi, la dottrina postconciliare ha sviluppato, partendo da LG 14, 2, la distinzione fra due fenotipi d’appartenenza alla Chiesa: l’uno ontologico, e dunque irreversibile, e l’altro accidentale, sicché soggetto a cambiamenti, dai quali possono derivare anche limitazioni nell’esercizio di diritti e doveri,³ giuridici *stricto sensu*, dato che «la giuridicità dell’ordinamento canonico [...] ancor oggi differenzia enormemente la posizione della Chiesa cattolica da quella di qualsiasi altra confessione religiosa»,⁴ giacché «il diritto canonico [...] non è in antitesi con la realtà misterica della Chiesa, ma in consonanza con essa, e capace di interpretarla»: ⁵ anche se, infatti, «è indiscutibile che un codice [sia] storicamente condizionato»,⁶ risulta palesemente evidente «l’insopprimibilità della dimensione giuridica [come] caratteristica peculiare della Chiesa romana». ⁷

L’*actus formalis defectionis* che era previsto dal *Codex*, però, già a parte della

enaustritts in der staatlichen und kirchlichen Rechtsordnung, in *Recht als Heildienst. FS Kaiser*, Paderborn, 1989, pp. 160 ss.; L. MÜLLER, *Die Defektionsklauseln im kanonischen Eherecht. Zum Schreiben des Päpstlichen Rates für Gesetzestexte an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen vom 13. März 2006*, in *AfkKR*, CLXXV (2006), pp. 374 ss.; V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula “actu formali ab Ecclesia catholica deficere”*, in *Periodica*, LXXXIV (1995), pp. 579 ss.; R. PUZA, *Karikaturen - Kirchengaustritte - Kirchliche Arbeitsgerichte. Die Massenmedien und das Verhältnis von Religion und Recht*, in *TQ*, CLXXXVI (2006), pp. 230 ss.

² E. CORECCO, *Die Lehre der Untrennbarkeit des Ehevertrages vom Sakrament im Lichte des scholastischen Prinzips ‘Gratia perficit non destruit naturam’*, in *AfkKR*, CXLIII (1974), pp. 428 ss.; J. RATZINGER, *Zur Theologie der Ehe*, in *Theologie der Ehe*, Regensburg, 1969, pp. 91 ss.; R. AHLERS, *Verwaltungskanonistische Fragen im Zusammenhang mit einem Kirchengaustritt*, in *DPM*, III (1996), pp. 143 ss.; B. PRIMETSHOFER, *Die Formpflicht durch formalen Akt abgefallener Katholiken*, in *vi*, VI (1999), 93 ss.; S. MUCKEL, *Körperschaftsaustritt oder Kirchengaustritt?*, in *JZ*, 4/ 2009, pp. 174 ss.; C. I. HEREDA, *El matrimonio de quienes abandonaron la Iglesia por un acto formal. A propósito de una reciente respuesta particular de la Santa Sede*, in *AADC*, IV (1997), p. 242; A. WEISS, *Der sog. Kirchengaustritt in Deutschland – stets ein actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica? Neue Klärungen in einer alten Frage*, in *DPM*, XIII (2006), pp. 147 ss.

³ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *La dottrina dell’appartenenza alla Chiesa nell’insegnamento del Vaticano II*, in *Scuola cattolica*, XCVIII (1970), pp. 215 ss.; W. AYMANS, *Die kanonistische Lehre von der Kirchengliedschaft im Lichte des II. Vatikanischen Konzils*, in *AfkKR*, CXLII (1973), pp. 387 ss.; J. RATZINGER, *Wandelbares und unwandelbares in der Kirche*, in *IDEM*, *Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie*, München, 1982, pp. 127 ss.

⁴ M. TEDESCHI, *La codificazione canonica. Problemi metodologici*, in *IDEM*, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Milano, 2000, p. 26.

⁵ *Ibidem*, p. 32.

⁶ *Ibidem*, p. 35.

⁷ *Ibidem*, p. 32. V. anche J. HERRÁNZ CASADO, *Il diritto canonico, perché?*, in O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa ed i diritti della persona*, Milano, 2003, pp. 379 ss.; C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, Milano, 2000, *passim*.

dottrina⁸ non sembrò *in se ipso* assimilabile alla dichiarazione di fuoriuscita resa dinanzi ad un'autorità civile, che pure era stata considerata configurabile come atto scismatico, eretico o d'apostasia (can. 751 CIC).

D'apostasia, però, non pare si possa parlare, dato che questa richiede una negazione totale della fede, né di eresia, che implica la negazione d'una o più verità di fede. Si potrebbe allora forse parlare di scisma, ovvero "il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti", anche nel caso di persone che avessero fatto il *Kirchenaustritt* solo per ragioni pecuniarie?

Questo sistema è figlio delle espropriazioni dei beni ecclesiastici avvenute, in Germania, con la *Reichsdeputationshauptschluss*, del 1803, che ha introdotto il sistema delle dotazioni pagate dallo Stato come contropartita per i beni ecclesiastici di cui questo s'era appropriato; ad esse si è poi aggiunta la *Kirchensteuer* dopo la disastrosa inflazione successiva alla Iª guerra mondiale, sicché oggi possiamo dire che la tassa ecclesiastica sia diretta conseguenza di quella progressiva separazione avviata con la rivoluzione liberale del 1848,⁹ e ribadita dalla Costituzione di Weimar (ripresa dall'attuale *Grundgesetz*), in virtù della quale lo Stato riconosce la Chiesa come una corporazione di diritto pubblico, con diritto di riscuotere la tassa ecclesiastica.

Quali conseguenze canoniche potrà avere la volontà di non pagare più questa tassa? La risposta deve tener conto della particolare situazione normativa, giacché, nei casi qui in esame, lo Stato, quando riceve una dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa, "non intende esigere una professione di fede. Si tratta, infatti, di uno Stato non confessionale, che, in base alla propria Costituzione, deve rigorosamente rispettare la neutralità religiosa. Il suo fine è quello di compiere una funzione amministrativa per conto della Chiesa, senza erigersi a giudice delle intenzioni confessionali del cittadino [...] In queste condizioni non si dovrebbe attribuire alla dichiarazione di dimissioni dalla Chiesa una valenza religiosa [...] ma solo statistica o amministrativa. [...] Una dichiarazione di dimissioni dalla Chiesa non ha maggior valore confessionale per lo Stato moderno della dichiarazione di appartenenza a una religione in un censimento, anche se ha conseguenze giuridiche più vaste".¹⁰

La dottrina, poi, si è chiesta se "le dimissioni dalla Chiesa dichiarate davanti alla corporazione di diritto pubblico o direttamente davanti allo Stato possono essere considerate, dal punto di vista teologico, alla stregua d'una

⁸ E. CORECCO, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in *Ius et Communio*, Casale Monferato, 1997, pp. 387 ss.

⁹ V. la *Reichsverfassung* del 28 marzo 1849, artt. 144-151. Cfr., per l'impostazione teorica generale, F. DE GREGORIO, *Stato e Chiesa nella storia del diritto: primato spirituale e difesa temporale*, Roma, 1999.

¹⁰ E. CORECCO, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in *Ius et Communio*, cit., pp. 415-416.

dichiarazione fatta davanti alla Chiesa in quanto istituzione di diritto canonico”, ed ha concluso che “il destinatario della dichiarazione di dimissioni non è la Chiesa come tale, nemmeno in quanto corporazione di diritto pubblico, ma direttamente lo Stato [...] Ciò vuol dire che [...] la dichiarazione di dimissioni per ragioni fiscali è a rigore una «*res inter alios acta*», pur avendo effetti giuridici sul piano patrimoniale all’interno della Chiesa”, sicché questa dichiarazione “*ex se* non implica né un grave cedimento di fede, né, a rigore, una ritrattazione formale dell’appartenenza alla Chiesa in quanto istituzione canonica”.¹¹

Quantunque queste riflessioni fossero state scritte sulla base del CIC-1917, bisogna dire che anche dal punto di vista del nuovo *Codex* un abbandono della Chiesa non parrebbe possibile, dato che con il Battesimo si viene incorporati nella Chiesa di Cristo (can. 96 CIC), ed il Battesimo ha un *character indelebilis* (can. 849 CIC).

Vi potrebbero, però, certo essere casi di allontanamento dalla Chiesa, o di perdita della fede cattolica, teologicamente ed ecclesiologicamente possibili e previsti dal codice, vuoi come ‘*actu formali ab Ecclesia deficere*’ (cann. 1086, 1117, 1124 CIC), vuoi come ‘*notorie catholicam fidem abicere*’ (can. 1071 § 1, 4° , CIC). Una tale fattispecie, come abbiamo visto, può assumere il fenotipo dell’eresia, ossia della negazione di singole verità di fede, di apostasia, ovvero della negazione della fede cattolica *in toto*, oppure ancora dello scisma, ossia la rottura della comunione con la Chiesa e con il Papa (can. 751 CIC).

Conseguenza sarà la scomunica, *ex* can. 1364 § 1 CIC.

La dichiarazione di *Kirchenaustritt* resa dinanzi allo Stato può avere conseguenze canoniche? Su questo punto i canonisti hanno versato i proverbiali fiumi d’inchiostro: alcuni partono dalla teoria d’una sostanziale identità fra *Kirchenaustritt* e perdita della fede. Listl, ad esempio, è dell’opinione che la dichiarazione di *Kirchenaustritt* sia in ogni caso un atto punibile secondo il diritto canonico, in quanto configura certamente la fattispecie o dell’apostasia, o dell’eresia o dello scisma, a seconda del fatto che il dichiarante voglia separarsi dalla fede, oppure da una verità di fede, oppure dall’obbedienza al Papa ed alla Chiesa. “Può essere nel singolo caso difficile, se non impossibile, stabilire se il fuoriuscito con la sua indifferenziata dichiarazione di *Kirchenaustritt* risponda ai requisiti dell’apostasia o dell’eresia. In ogni caso, però, la dichiarazione di fuoriuscita significa separazione dall’unità della Chiesa, e configura pienamente la fattispecie dello scisma”.¹²

Conseguentemente, secondo Listl, bisognerebbe trattare il fuoriuscito senza dubbio sempre come minimo da scismatico, se non addirittura da

¹¹ *Ibidem*, pp. 420-421.

¹² J. LISTL, *Die Rechtsfolgen des Kirchenaustritts in der staatlichen und kirchlichen Rechtsordnung*, in *Recht als Heilsdienst. FS für Kaiser*, cit., p. 179.

apostata od eretico, sicché questi *ex can.* 1364 § 1 CIC incorrerebbe nella scomunica.

Listl, in effetti, si basa su una dichiarazione del 1969 della Conferenza Episcopale Tedesca (DBK), nella quale i Vescovi tedeschi spiegavano di vedere nel sistema della tassa ecclesiastica un giusto metodo per adempiere al dovere di contribuire alle necessità della Chiesa: “L’esercizio dei diritti fondamentali d’un cristiano cattolico è inscindibile dall’adempimento dei doveri fondamentali. Se quindi un cattolico dichiara la sua fuoriuscita dalla Chiesa – a prescindere dai motivi – egli compie una grave mancanza verso la comunione ecclesiale. Egli può quindi effettivamente partecipare alla vita sacramentale solo se è pronto a ritrattare la sua dichiarazione di fuoriuscita ed a riprendere ad adempiere i propri doveri verso la Chiesa, anche con riferimento al pagamento della tassa ecclesiastica”.¹³

Lüdicke, viceversa, ritiene che non si possa *ipso facto* equiparare il *Kirchenaustritt* alla perdita della fede od all’abbandono della Chiesa.¹⁴ Egli sottolinea come la dichiarazione di fuoriuscita sia *in primis* un atto di diritto statale, che in quanto tale ha l’effetto di far cancellare il dichiarante dall’elenco dei contribuenti, e tuttavia questo non è un criterio per stabilire “che cosa abbia motivato la dichiarazione, e se essa di per sé implichi anche qualcosa che la Chiesa considera punibile”.¹⁵

Così si potrebbe dire che la dichiarazione di *Kirchenaustritt* può anche essere fenotipo del fatto che il dichiarante abbia perduto la fede, ma non necessariamente.

Non si dimentichi, infatti, che il concetto di abbandono della Chiesa cattolica si trova nel CIC in alcuni casi precisi: can. 1086 §1, 1117 e 1124 CIC, ma qui si parla sempre di fuoriuscita dalla Chiesa cattolica, e non di perdita della fede cattolica. Questo significa che in questi casi bisogna parlare di volontaria uscita dalla comunità visibile della Chiesa cattolica, e persino a prescindere dal fatto che l’interessato conservi o meno la fede.

Si potrebbe parlare, comunque, di scisma (can. 751 CIC), anche nel caso in cui non si potesse parlare di eresia (è il caso del c.d. ‘*schisma purum*’)? Quest’interpretazione aprirebbe la porta a varie difficoltà,¹⁶ prima fra tutte

¹³ Dichiarazione della DBK sulla questione delle finanze ecclesiastiche, del 22 dicembre 1969, in KABL. Münster, CIII (1970), p. 11.

¹⁴ K. LÜDICKE, *Wirtschaftsrecht in der Kirche? Kanonistische Anmerkungen zu einem Kirchenaustritt*, in *Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias. FS für Ritter*, Thaur, 1988, pp. 271 ss.

¹⁵ *Ibidem*, p. 278.

¹⁶ Parlano, infatti, di ‘*crux interpretum*’ relativamente all’*actus formalis defectionis* V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula ‘actu formali ab Ecclesia deficere’*, in *Periodica*, LXXXIV (1993), pp. 597 ss.; M. A. ORTIZ, *L’obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il M.P. ‘Omnium in mentem’*, in *IE*, XXII (2010), pp. 475 ss.

quella di valutare cosa si debba intendere per *actus formalis*,¹⁷ e come questo debba venir portato a conoscenza dell'autorità ecclesiastica.¹⁸ Ci si chiedeva se la dichiarazione di *Kirchenaustritt* resa all'autorità civile potesse di per sé valere come *actus defectionis*.¹⁹

Nei Paesi in cui l'appartenenza dichiarata ad una confessione religiosa implica automaticamente il pagamento d'una tassa ecclesiastica, tuttavia, vi possono essere motivi per dichiarare l'abbandono della Chiesa anche a prescindere dalla perdita della fede.²⁰

È fuori discussione il fatto che la fuoriuscita dalla Chiesa possa presupporre e configurare le fattispecie di apostasia, eresia o scisma; svariati autori, però, ritengono che la dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa configuri sempre e comunque come minimo uno scisma, sia pure nella forma del c.d. *schisma purum*, ossia non accompagnato da apostasia od eresia.²¹

Viceversa Corecco, come abbiamo visto, riteneva che la fuoriuscita dalla Chiesa per ragioni pecuniarie non avesse come destinataria la persona giuridica della Chiesa cattolica, ma solo un determinato Stato. Ciò avrebbe significato che il *Kirchenaustritt* non avrebbe riguardato la Chiesa come comunità universale di fedeli, bensì solo la Chiesa come persona giuridica in quel determinato Stato, e non altrove, cosicché non si sarebbe potuto parlare di abbandono della Chiesa cattolica.

Lüdicke respinge con decisione eventuali conseguenze sanzionatorie per un *Kirchenaustritt* dovuto a ragioni pecuniarie, ritenendo inammissibile vi fossero limitazioni a carico di chi avesse pronunciato la dichiarazione di fuoriuscita per questi motivi, soprattutto per quanto riguardasse i Sacramenti.²²

E tuttavia il principio dell'esclusione dai Sacramenti è stato più volte ribadito dalla DBK, a partire dal 1969: già allora venne stabilito che un fuoriuscito avrebbe potuto partecipare alla vita sacramentale della Chiesa solo se fosse stato pronto a revocare la propria dichiarazione di fuoriuscita, riprendendo ad adempiere il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa.²³

¹⁷ V. T. LENHERR, *Der Abfall von der Kirche durch formalen Akt*, in *AfkKR*, CLII (1983), pp. 120 ss.

¹⁸ V. R. NAVARRO VALLS, in *Comentario exegetico*, III, 1468, prevede già che ci voglia una palese separazione dalla Chiesa cattolica, l'ingresso in un'altra comunità di fedeli od una dichiarazione scritta diretta al proprio parroco od al proprio Ordinario.

¹⁹ V. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *El acto formal de apartamiento del can. 1117*, in *REDC*, XLVI (1989), pp. 557 ss.

²⁰ *V. Austritt aus der Kirche – Sortir de l'Église*, Freiburg in der Schweiz, 1982.

²¹ V. K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, III, Paderborn, 1979, pp. 423 ss.; H. JONE, *Gesetzbuch der katholischen Kirche*, II, Paderborn, 1952, pp. 530 ss.

²² K. LÜDICKE, *Wirtschaftsstrafrecht in der Kirche?*, *Kanonistische Anmerkungen zu einem Kirchenaustritt*, in *Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias. FS für Ritter, cit.*, pp. 275 ss.

²³ V. *AfkKR*, CXXXVIII (1969), pp. 557 ss.

Posizione simile venne assunta nell'Episcopato austriaco: il Card. König, nel 1976, all'epoca Arcivescovo di Vienna, stabilì che anche nel caso in cui un *Kirchenaustritt* fosse stato dichiarato solo per ragioni finanziarie, chi lo avesse fatto avrebbe dovuto essere escluso dalla vita sacramentale.²⁴ Tant'è vero, infatti, che le ragioni del *Kirchenaustritt* sono irrilevanti per lo Stato.²⁵

Similmente s'era espressa la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, che, rispondendo all'Ordinario di Münster, ritenne che i Vescovi fossero competenti a prendere misure disciplinari,²⁶ ivi compresa l'esclusione dai Sacramenti, verso chi avesse proceduto ad un *Kirchenaustritt*.²⁷

II. La circolare del 2006 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Il problema degli effetti canonici del *Kirchenaustritt* era stato affrontato in una circolare che l'allora Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Card. Herránz Casado, aveva inviato il 13 marzo 2006,²⁸ anche a seguito d'una richiesta del Vescovo di Rottenburg-Stuttgart,²⁹ al quale s'era rivolta una donna che, avendo pronunciato il *Kirchenaustritt* dinanzi all'autorità statale, si domandava quali disposizioni del diritto canonico relativamente alla forma del matrimonio dovesse rispettare.

Fondamento canonico della domanda poteva essere il can. 1117 CIC, che riguardava il caso in cui almeno uno dei due nubendi fosse stato battezzato nella Chiesa cattolica, o vi fosse stato accolto, e non l'avesse abbandonata con un atto formale.

Il Vescovo di Rottenburg-Stuttgart si rivolse dunque al PCTL, la cui risposta disse che una dichiarazione di fuoriuscita secondo il diritto statale e dinanzi ad un autorità statale non potesse essere di per sé vista come un '*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*' nel senso del can. 1117³⁰ CIC.

Un anno dopo, il 13 marzo 2006, sempre il PCTL, scrivendo ai Vescovi ame-

²⁴ V. *Austritt aus der Kirche – Sortir de l'Église*, cit., p. 70.

²⁵ BVerfGE 30,415=DÖV 1971, 344=NJW 1971,031=DVBl. 1971,550=KirchE 12,101; v. anche J. LISTL, *Das kirchliche Besteuerungsrecht in der neueren Rechtsprechung*, in *Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft*. FS Mikat, Berlino, 1989, pp. 579 ss.

²⁶ Il Concilio di Trento, infatti, «con la costituzione dei Vescovi residenziali [...] agganciò a criteri territoriali l'esercizio d'un potere divino (quale quello episcopale)»: M. G. BELGIORNO DE STEFANO, *La parrocchia prima e dopo il Concilio Vaticano II*, in *Studi in onore di P.A. D'Avack*, I, Milano, 1976, p. 198.

²⁷ Lettera del 28 dicembre 1973, prot. 1127/70, cit. da B. PRIMETSHOFER, *Die Formpflicht durch formalen Akt abgefallener Katholiken*, cit., p. 103.

²⁸ In *Communicationes*, xxxviii (2006), pp. 175 ss.

²⁹ *Rezeption des zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirchenrecht heute*. FS Lüdicke, Essen, 2008, pp. 667 ss.

³⁰ Lettera del 3 maggio 2005, in *AfkKR*, CLXXIV (2005), pp. 171 ss.

ricani, chiarì ulteriormente il concetto, e questa lettera ha una notevole rilevanza, massime per essere stata approvata da S.S. Benedetto XVI.³¹

In questa lettera il PCTL precisa, fra le altre cose, che l'atto giuridico-amministrativo del *Kirchenaustritt* non configura, di per sé, l'atto formale di abbandono della Chiesa cattolica; è possibile, perciò, che possa continuare a sussistere la volontà di rimanere nella comunità dei fedeli. D'altro canto, infatti, non si potrebbe parlare di eresia, scisma od apostasia per il solo *Kirchenaustritt*, laddove queste fattispecie non assumessero un fenotipo concreto e non fossero debitamente notificate all'Autorità ecclesiastica.

È necessario, perciò, che l'atto di abbandono venga dall'interessato trasmesso per iscritto all'Autorità ecclesiastica competente: l'Ordinario, od il parroco, che è il solo a poter valutare se si tratti d'un atto effettivamente esprimente la volontà di distaccarsi dalla *communio*, oppure no.

Dal punto di vista formale, dunque, ciò appare dipendere da un'espressa dichiarazione dinanzi all'autorità ecclesiastica, il cui effettivo significato dovrà venir valutato caso per caso.

Molto chiara, peraltro, fu la reazione dei Vescovi tedeschi: in una dichiarazione del 24 aprile 2006,³² infatti, la Conferenza episcopale tedesca ricorda espressamente la valutazione fino ad allora seguita per il *Kirchenaustritt*, ribadendo di vederlo come un *actus formalis*, che rientrerebbe nella fattispecie del can. 751 CIC, ossia scisma, giacché la dichiarazione di abbandono resa all'autorità statale diventerebbe, non appena questa la notificasse alla competente autorità ecclesiastica, efficace anche per la Chiesa.

Questo annuncio dei Vescovi tedeschi ricevette qualche critica, furono visti come disobbedienti all'autorità ecclesiastica,³³ la prassi amministrativa da loro fino a quel momento seguita parve dubbia.³⁴

Ex can. 222 §1 CIC, infatti, i fedeli sono tenuti a sovvenire alle necessità della Chiesa, mettendole a disposizione i mezzi per poter celebrare gli uffici divini e per poter svolgere la sua opera di apostolato. Vanno dunque esaminate le conseguenze giuridico-canoniche della dichiarazione di *Kirchenaustritt*, resa solo per non pagare più la *Kirchensteuer*.

La dottrina, però, sostiene che per la violazione del dovere generale di sovvenire alle necessità della Chiesa non sia prevista una sanzione precisa,³⁵ cosicché i Vescovi potrebbero colmare questa lacuna sulla base della loro ge-

³¹ In *Communicationes*, XXXVIII (2006), pp. 170 ss.

³² In *Kirchlichen Amtsblatt des Erzbistums Köln*, 2006, pp. 109 ss. Cfr., per l'impostazione teorica generale, J. I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *IE*, I (1989), pp. 3 ss.

³³ H. ZAPP, *Körperschafts Austritt wegen Kirchensteuern - kein „Kirchenaustritt“*, in *KuR*, 2007, pp. 66 ss.

³⁴ R. LÖFFLER, *Ungestraft aus der Kirche austreten? Der staatliche Kirchenaustritt in kanonistischer Sicht*, Würzburg, 2007, pp. 358 ss.

³⁵ *Ibidem*, pp. 221 ss.

nerale *potestas regendi*, ex can. 381 CIC in combinato disposto con il can. 1315 CIC.³⁶

Un precedente in questo senso può essere trovato (quantunque regolato dal CIC-1917) nella diocesi di Colonia. Allorché la propaganda nazista esortava a non pagare più la *Kirchensteuer*, l'Arcivescovo di Colonia, Card. Schulte, il 26 aprile 1937 dichiarò che il *Kirchenaustritt*, quand'anche fosse stato effettuato non per ragioni legate alla perdita delle fede cattolica, né per il desiderio di separarsi da Santa Romana Chiesa, sarebbe stato da considerare egualmente come un peccato grave: "Chi fuoriesce dalla Chiesa perde il diritto a ricevere i Sacramenti, il funerale religioso, ed a lucrare le indulgenze, le benedizioni e le preghiere d'intercessione della Chiesa stessa".³⁷ Questa disposizione fu poi confermata dal sinodo diocesano del 1954 come 'norma sanzionatoria di diritto particolare'.³⁸

Qualora si pensasse che queste disposizioni non siano in contrasto con il nuovo CIC del 1983, quindi, se ne dovrebbe dedurre che, ex cann. 5 e 6 § 1 CIC, non sarebbe impossibile ritenere ch'esse potrebbero essere tuttora in vigore.

Bisogna anche tener conto del fatto che pare non potersi vedere il *Kirchenaustritt in se ipso* come scisma ex can. 751 CIC, dato che questo presuppone il rifiuto della comunione con i componenti della Chiesa, mentre il *Kirchenaustritt*, riguardando la fuoriuscita dalla Chiesa come entità di diritto pubblico, non prevede la rescissione dei legami con il Vescovo del luogo, dal momento che la Chiesa come entità di diritto pubblico secondo la legislazione in Germania ed in Austria e la Chiesa come istituzione secondo il diritto canonico non sono esattamente la stessa cosa.

Perciò il fuoriuscito non può essere colpito *ipso facto* con la sanzione della scomunica per scisma, apostasia od eresia, ex can. 1364 § 1 CIC, ma bisognerà valutare caso per caso; la scomunica, infatti, avrebbe molteplici conseguenze, quali l'impossibilità di accostarsi ai Sacramenti e quella di non poter più svolgere o ricoprire alcun ufficio od incarico ecclesiastico (ex can. 1331 § 1 nn. 2 e 3 CIC).

Il problema dell'*actus formalis* è, infatti, il punto centrale della comunicazione del 2006 del PCTL,³⁹ che precisa bene questa figura.

Ex can. 1086 § 1 CIC, è invalido il matrimonio fra un non battezzato ed un battezzato non uscito dalla Chiesa cattolica con atto formale.

³⁶ V. HALLERMANN, in *Una Sancta*, LIII (1998), pp. 226 ss.

³⁷ In *KAnz. Köln*, LXXVII (1937), pp. 94 ss., cit. in R. LÖFFLER, *Ungestraft aus der Kirche austreten?*, cit., p. 197.

³⁸ Erzbischöfliches Generalvikariat Köln (a cura di), *Kölner Diözesan-Synode 1954*, nn. 610, 620 § 2, 622 § 1, 625 § 5, 627 § 1, cit. in R. LÖFFLER, *Ungestraft aus der Kirche austreten?*, cit., p. 197.

³⁹ V. W. AYMANS, in *Dem Staate, was des Staates – der Kirche, was der Kirche*. FS Listl, 1999, pp. 797 ss.

Ex can. 1117 CIC, chi abbia abbandonato la Chiesa cattolica con atto formale non è più soggetto, per il matrimonio, alla forma canonica (*ex can. 1108 CIC*).

Ex can. 1124 CIC, chi abbia abbandonato la Chiesa cattolica con atto formale non ha bisogno, per il matrimonio con un cristiano non cattolico, di nessuna dispensa.

La comunicazione del PCTL analizza poi in dettaglio la questione dell'*actus formalis*, e distingue fra l'abbandono formale e quello sostanziale della Chiesa, vedendo in quello materiale un presupposto per quello formale, che però richiede anche altro.

La comunicazione del PCTL delinea, inoltre, anche le conseguenze canoniche dell'abbandono formale della Chiesa, ed aveva chiaramente in mente anche il *Kirchenaustritt*. Quindi nel n. 3 della comunicazione si dice che "l'atto giuridico-amministrativo dell'abbandono della Chiesa [...] non può di per sé essere visto come un atto formale di abbandono dalla fede nell'ottica del *Codex*".

È possibile, infatti, che permanga la volontà dell'interessato di rimanere nella comunità di fedeli. Ciò era noto. Si sa che, in effetti, non tutti quelli che escono dalla Chiesa per il diritto statale vogliono effettivamente abbandonare essa o la fede.

Non si può escludere, tuttavia, che qualcuno effettivamente voglia abbandonare la Chiesa cattolica, con il che verrebbe leso il dovere di salvaguardare la comunità ecclesiale *ex can. 209 § 1 CIC*. E quindi deve essere anche presunto che il fuoriuscito sia uno scismatico *ex can. 751 CIC*, e che vada incontro alla scomunica.⁴⁰

La circolare del 2006, dunque, ribadisce, al n. 7: "Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione".

Cosa ne pensa però il CIC, con particolare riferimento al diritto matrimoniale ed alla *clausola defectionis*?⁴¹

La circolare del PCTL elenca al n. 1 tre requisiti per un formale abbandono della Chiesa cattolica:

- I) la decisione interiore di abbandonare la Chiesa cattolica;
- II) un fenotipo esteriormente palese di questa decisione;
- III) l'autorità ecclesiastica competente che recepisca tale decisione.

⁴⁰ Sulla presunzione che la scomunica produca effetti nel foro esterno, v. H. SCHMITZ, in *AfkKR*, CLXXIV (2005), pp. 502 ss.

⁴¹ V. W. AYMANS, *Die Defektionsklauseln im kanonischen Ehe recht. Plädoyer für die Tilgung des Befreiungstatbestandes eines 'actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica' in den cc. 1086 § 1, 1117 und 1124 CIC*, in *AfkKR*, CLXX (2001), pp. 405 ss.

Il contenuto della decisione interiore di cui al n. 1 viene ulteriormente precisato dal n. 2 della circolare come “la rottura di quei vincoli di comunione – fede, Sacramenti, governo pastorale – che permettono ai fedeli di ricevere la vita di grazia all’interno della Chiesa. Ciò significa che un tale atto formale di defezione non ha soltanto un carattere giuridico-amministrativo (fuoriuscire dalla Chiesa nel senso anagrafico, con le rispettive conseguenze civili), ma si configura come una vera separazione dagli elementi costitutivi della vita della Chiesa: suppone, quindi, un atto d’apostasia, eresia o scisma”. Quest’atto, inoltre, dev’essere, come illustra il n. 4 della circolare, “un atto giuridico valido, posto da persona canonicamente abile ed in conformità alla normativa canonica che lo regola (cfr. cann.124-126 CIC). Tale atto dovrà essere emesso in modo personale, cosciente e libero”.

Le fattispecie previste dal n. 2, apostasia, eresia e scisma, non sussistono però automaticamente nel caso di “un atto formale di defezione nel senso inteso dal CIC, giacché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione della fede”, precisa il n. 3.

La manifesta dichiarazione di voler abbandonare la Chiesa non è di per sé sufficiente, essendone necessaria una che fosse formulata per iscritto e rivolta alla competente autorità ecclesiastica cattolica, ovvero all’Ordinario od al proprio parroco, come dice il n. 5 della circolare.

Questo criterio, che pare una novità per il CIC,⁴² sembra logico, quantunque la circolare del PCTL sia stata emanata con dottrina e giurisprudenza canonica tedesche che sino ad allora erano state in larghissima maggioranza d’opinione contraria.⁴³

III. Il Motu proprio ‘Omnium in mentem’

Con il MP ‘*Omnium in mentem*’, del 26 ottobre 2009,⁴⁴ Benedetto XVI ha mutato il testo del CIC relativamente a due problematiche: da un lato viene modificato il tenore dell’*actus formalis* di cui si parla nei cann. 1086 §1, 1117 e 1124 CIC, con il che il problema dell’abbandono della Chiesa cattolica con

⁴² In effetti l’accettazione della dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa era già stata indicata come terzo criterio per l’*actus formalis defectionis* da P. ETZI, *Considerazioni sull’«actus formalis defectionis» di cui nei cann. 1086 § 1, 1117 e 1124 CIC*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Roma, 1998, pp. 249 ss.

⁴³ V. H. HALLERMANN, *Der nach staatlichem Recht geregelte Kirchenaustritt – Apostasie, Häresie oder Schisma? Fragwürdige Schlussfolgerungen aus dem Kirchenaustritt von Katholiken*, in *Kirchenwechsel – ein Tabuthema der Ökumene? Probleme und Perspektiven*, Frankfurt a.M., 2004, pp. 95 ss.; P. GRADAUER, *Der Kirchenaustritt und seine Folgen*, in *ThPQ*, CXXXII (1984), pp. 65 ss.; K. LEHMANN, *Immer ein Akt mit doppelter Wirkung*. Interview zur Praxis der Kirchenaustritts, in *Sonntagsblatt der Diözese Rottenburg-Stuttgart*, 26, 2006, p. 16.

⁴⁴ In AAS, CII (2010), pp. 8 ss. V. amplius M. A. ORTIZ, *L’obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il M.P. ‘Omnium in mentem’*, cit.

atto formale parrebbe sulla via per essere definitivamente risolto: “La rilevanza concreta della modifica dei canoni 1086 § 1, 1117 e 1124 del Codice riguarda, dunque, l’ambito matrimoniale. Dall’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico nell’anno 1983 al momento dell’entrata in vigore di questo *Motu proprio*, i cattolici che avessero fatto un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica non erano tenuti alla forma canonica di celebrazione per la validità del matrimonio (can. 1117 CIC), né vigeva per loro l’impedimento di sposare non battezzati (disparità di culto, can. 1086 § 1 CIC), né li riguardava la proibizione di sposare cristiani non cattolici (can. 1124 CIC). Il menzionato inciso inserito in questi tre canoni rappresentava un’eccezione di diritto ecclesiastico, ad un’altra più generale norma di diritto ecclesiastico, secondo la quale tutti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti sono tenuti all’osservanza delle leggi ecclesiastiche (can. 11 CIC).

Dall’entrata in vigore del nuovo *Motu proprio*, quindi, il can. 11 del Codice di Diritto Canonico riacquista vigore pieno per quanto riguarda il contenuto dei canoni ora modificati, anche nei casi in cui sia avvenuto un abbandono formale. Di conseguenza, per regolarizzare successivamente eventuali unioni fatte nella non osservanza di queste regole si dovrà far ricorso, sempre che sia possibile, ai mezzi ordinari offerti per questi casi dal Diritto Canonico: dispensa dell’impedimento, sanazione, e così via”.⁴⁵

Di norma le leggi, comprese le leggi della Chiesa, non hanno effetti retroattivi. Il can. 8 CIC stabilisce che le leggi generali della Chiesa entrino in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sugli AAS.

Il MP è stato pubblicato sugli AAS dell’8 gennaio 2010, entrando in vigore l’8 aprile successivo; tuttavia esso non ha sostanzialmente modificato la situazione, giacché, come chiarito dal PCTL alla Conferenza Episcopale austriaca con lettera del 14 aprile 2010, prot. 12309/2010, i matrimoni di cattolici celebrati privi della forma canonica e senza esserne stati dispensati erano già invalidi anche prima del *Motu proprio*, conformemente a quanto detto dalla circolare del 2006.

IV. *Le nuove disposizioni della Conferenza episcopale austriaca sul Kirchengaustritt*

Queste nuove disposizioni ribadiscono il concetto che chi fosse stato battezzato nella Chiesa cattolica od in essa fosse stato accolto come battezzato diviene parte della missione universale della Chiesa (cfr. LG, 31). Egli godrà di tutti i diritti fondamentali, ma l’esercizio di questi diritti è inseparabile dall’adempimento dei doveri fondamentali. Fra questi rientra quello di conservare sempre, anche nel modo d’agire, la comunione con la Chiesa (can.

⁴⁵ F. COCCOPALMERIO, *Le ragioni di due modifiche*, in OR, 16 novembre 2009.

209 CIC), e quello di sovvenire ai bisogni della Chiesa stessa (can. 222 § 1 CIC).

Laddove, però, un cattolico dichiarasse la propria fuoriuscita dalla Chiesa – a prescindere da quali ne fossero le ragioni – potrebbe sussistere la presunzione giuridica ch'egli non voglia più conservare la comunione con la Chiesa e con la legittima autorità ecclesiastica.

Conformemente alle disposizioni della ÖBK del marzo 2007, dunque, il *Kirchenaustritt* pronunciato dinanzi ad un'autorità statale valeva come dichiarazione ufficiale di fuoriuscita dalla Chiesa cattolica se fosse stato ricevuto come tale anche dal parroco o da un Vescovo, sicché i Vescovi austriaci dichiarano che la precedente prassi di considerare come *actus formalis defectio* il *Kirchenaustritt* pronunciato soltanto dinanzi all'autorità statale non era conforme alle disposizioni del legislatore. Per conseguenza, la validità del matrimonio d'una persona che avesse dichiarato la propria fuoriuscita dalla Chiesa dinanzi alla sola autorità statale con una persona parimenti non vincolata alla forma canonica sarebbe dipesa dal fatto che, oggettivamente, questa dichiarazione fosse stata un *actus formalis* oppure no.

Questa situazione è stata risolta dal Papa, che in data 26 ottobre 2009 ha disposto una modifica del CIC, riformando le formulazioni dei canoni 1086 §1, 1117 e 1124 CIC, cosicché ormai le persone che avessero pronunciato dinanzi ad un'autorità statale la dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa non sono dispensate dal rispetto della forma canonica. Esse debbono quindi, come tutte le altre persone che sono state battezzate nella Chiesa cattolica, per poter celebrare un matrimonio canonicamente valido, rispettare le forma canonica.

La dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa cattolica dinanzi ad un'autorità statale non ha, quindi, molto rilievo per la Chiesa dal punto di vista del diritto matrimoniale. Due persone entrambe appartenenti alla Chiesa cattolica, e che avessero rilasciato la dichiarazione di fuoriuscita, vivono, tanto nel caso di matrimonio solo civile quanto in quello di matrimonio canonico invalido, nella stessa situazione di due cattolici battezzati e sposatisi solo civilmente. Nel caso di dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa cattolica, poi, anche il matrimonio con una persona che non fosse tenuta alla forma canonica (come una persona non battezzata) sarà invalido senza apposita dispensa.

Dal punto di vista del diritto penale, inoltre, la pena della scomunica si ha per apostasia, eresia o scisma. La dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa cattolica pronunciata solo dinanzi all'autorità statale può valere come scisma? La lettera del Card. Hérranz Casado, del 14 marzo 2006, al presidente della Conferenza Episcopale austriaca, Card. von Schönborn, raccomanda questa presunzione per il caso in cui l'invito al dialogo col parroco o col Vescovo rivolto al fuoriuscito non fosse stato accettato. La persona interessata

si trova allora “nella situazione canonica della rottura con la *communio* ecclesiale, con le correlate conseguenze sanzionatorie”.⁴⁶

La Conferenza Episcopale austriaca ha, con il primo dei documenti qui riportati, seguito l’indicazione del Card. Hérranz Casado, ed invertito l’onere della prova. L’incertezza giuridica viene ora dissipata riguardo all’Eucarestia, al ruolo di padrino ed ai funerali religiosi.

Il can. 915 CIC dispone che non possa venir ammesso alla Comunione chi si trovasse “in peccato grave manifesto”: ciò implica, necessariamente, che il peccato grave sia manifesto, e non può sfuggire come il termine latino ‘*manifestus*’ abbia un significato diverso da ‘*publicus*’: non è necessario, cioè, che sia stato reso noto *coram omnibus*, e nemmeno *coram multis*.⁴⁷

Un’altra conseguenza prevista dal primo documento della ÖBK riguarda le esequie, e qui si richiama evidentemente il can. 1184 § 1 n. 3 CIC. I Vescovi austriaci, però, usano il vero ‘*können*’, non ‘*müssen*’, vale a dire che i funerali religiosi non ‘debbono assolutamente’ essere esclusi, ma ‘possono’ esserlo.

Le disposizioni della ÖBK prevedono anche l’impossibilità d’essere padrino di Battesimo, dato che per tale incarico è richiesta – dal punto di vista giuridico – l’attitudine, *ex* can. 874 § 1 n. 1 CIC, e soprattutto una condotta di vita conforme alla fede, *ex* can. 874 § 1 n. 3 CIC; le stesse disposizioni valgono per i padrini della Cresima, *ex* can. 893 § 2 CIC.

Ex can. 34 CIC, poi, la Conferenza episcopale austriaca ha disposto che chi avesse pronunciato il *Kirchenaustritt* debba essere escluso da uffici ecclesiastici, da ogni funzione nella Chiesa, comprese funzioni nei consigli diocesani o parrocchiali, dal diritto d’elettorato attivo e passivo, da ogni rapporto di lavoro con la Chiesa e da ogni incarico svolto col *placet* dell’autorità ecclesiastica, come la *missio* canonica prevista per l’insegnante di religione.

Tutti questi incarichi, in effetti, presuppongono la condivisione della vita ecclesiale, l’adempimento dei propri doveri verso la Chiesa e la lealtà nei confronti dei suoi precetti e della sua gerarchia.⁴⁸

Dal punto di vista matrimoniale, poi, emerge, dal secondo dei documenti qui riportati, come la dichiarazione di nullità possa giungere per via amministrativa, nella misura in cui una dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa fosse stata pronunciata dinanzi all’autorità statale.

Pare potersi concludere, dunque, che il matrimonio di una persona che avesse dichiarato la propria fuoriuscita dalla Chiesa cattolica, *ex* can. 1071 §

⁴⁶ Card. J. Herránz Casado, *Lettera al Cardinal Cristoph von Schönborn*, del 14 marzo 2006, in *ABLÖBK*, n. 44, 15 agosto 2007, n. II, 1b.

⁴⁷ Cfr. K. MÖRSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici. Eine kritische Untersuchung*, Paderborn, 1937, pp. 365 ss.

⁴⁸ Cfr. E. CORECCO, *Kirchliches Parlament oder synodale Diakonie?*, in ID., *Ordinatio fidei. Gesammelte Schriften zum kanonischen Recht*, a cura di L. GEROSA – L. MÜLLER, Paderborn, 1994, pp. 359 ss.; L. GEROSA, *Kirchliches Recht und Pastoral*, Eichstätt, 1991, pp. 84 ss.

1 n. 4 CIC, sia sottoposto alle prescrizioni del can. 1071 § 2 CIC, in combinato disposto col can. 1125 CIC.

STEFANO TESTA BAPPENHEIM